

**Modifica del Regolamento di organizzazione dell'Avvocatura Civica e della rappresentanza e difesa in giudizio dell'Amministrazione Comunale.**

Articolo aggiunto dopo l'articolo 6

**Articolo 6bis - adeguamento della disciplina dei compensi professionali**

1. A seguito dell'entrata in vigore del D.L. 24.6.2014 n. 90, convertito con modificazioni in Legge 11.8.2014 n. 114, la corresponsione dei compensi professionali agli avvocati dipendenti ha luogo secondo quanto segue.
2. I compensi professionali sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'art. 23-ter del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.
3. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con liquidazione delle spese legali a carico delle controparti, le relative somme, se recuperate senza il ricorso alla riscossione coattiva tramite concessionario, vengono liquidate come segue:
  - 90% nel caso di liquidazione sino a € 10.000;
  - 70% nel caso di liquidazione da € 10.000 a € 15.000;
  - 50% nel caso di liquidazione oltre € 15.000.

Le restanti somme sono riversate nel Bilancio dell'amministrazione comunale.

Una volta avviata la riscossione coattiva tramite concessionario, le somme calcolate nelle percentuali sopra specificate, vengono computate all'interno dello stanziamento di cui al comma 6 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni nella L. n. 114/2014.

Detto stanziamento non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013.

Le somme recuperate sono interamente riversate nel Bilancio dell'amministrazione.

4. In ogni caso la determinazione e corresponsione dei compensi ha luogo in considerazione dell'apporto professionale prestato nelle singole controversie, avuto riguardo all'interesse dell'amministrazione e alla complessità dei temi trattati, in conformità alle vigenti disposizioni.
5. I compensi professionali possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo.
6. Restano ferme le norme contenute nell'art. 6 in quanto non modificate dal presente articolo.